

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L'UTILIZZO DELLE
PRESTAZIONI LAVORATIVE DI PERSONALE DI ALTRO COMUNE**

art. 1, comma 557, Legge n° 311/2004

(Approvato con delibera **G.C. n. ---- del -----2021**)

L'anno 2021, il giorno del mese di fra:

Tolasi Luigi, in qualità di Sindaco del **Comune di Izano**, nel cui nome, conto ed interesse interviene ed agisce

Festari Elena, in qualità di Sindaco del **Comune di Madignano**, nel cui nome, conto ed interesse interviene ed agisce

PREMESSO che:

- l'art. 1 c. 557 della L. 311/04, in deroga al regime di esclusività e non cumulabilità degli impieghi prevede che *"i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono avvalersi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza"* (cd. "scavalco di eccedenza");
- tale norma è considerata di diritto speciale rispetto alla disciplina in tema di lavoro subordinato e si palesa derogatoria rispetto al principio di esclusività del rapporto di lavoro subordinato. Su questa linea si pongono il parere n. 2441 del 25 maggio 2005 della prima sezione del Consiglio di Stato e la circolare del Ministero dell'Interno n. 2 del 21 ottobre 2005;
- la giurisprudenza della Corte dei Conti ha affermato l'esigenza di disciplinare *"in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione"* le modalità operative dell'utilizzo.

RILEVATO che la giurisprudenza contabile ha confermato la natura derogatoria dell'indicata disposizione normativa, precisando quanto segue:

- Trattasi di attività lavorativa subordinata (lavoro subordinato) assimilabile al comando (Corte Veneto, n. 17/2008; Corte Lombardia 3/2009; Corte Lombardia 23/2009).
- Non serve stipula di un nuovo contratto individuale di lavoro (Corte Veneto, n. 17/2008; Corte Lombardia 3/2009).
- Durata: massimo 12 ore settimanali (Corte Veneto, n. 17/2008).
- Modalità operative di utilizzo da disciplinare con *"accordo di collaborazione"* fra Enti (Corte Veneto, n. 17/2008). Conseguentemente, la disciplina dell'utilizzo di personale di altra amministrazione, ai sensi della richiamata normativa (art. 1, comma 557, L. n. 311/2004), riguarda l'ordinamento degli uffici e dei servizi e, quindi, rientra nella competenza della Giunta comunale.
- Trattasi di norma speciale, che deroga al principio di esclusività del rapporto di lavoro (Corte Veneto, n. 17/2008; Corte Lombardia 3/2009; Corte Lombardia 23/2009).
- La retribuzione di posizione assegnata al dipendente, acquisito mediante il comma 557, dovrà necessariamente proporzionarsi al tempo di lavoro, come ha chiarito l'Aran con l'orientamento applicativo RAL_1669.

DATO ATTO che il Comune di Madignano ha chiesto al Comune di Izano di potersi avvalere, ai sensi dell'art.1, comma 557 della L. n. 311/2004, della dipendente (del Comune di Izano) Cazzuli Francesca, collaboratore amministrativo (cat.B/3).

PRESA VISIONE delle deliberazioni delle rispettive Giunte Comunali approvative del presente accordo.

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

Oggetto

Il presente accordo di collaborazione ha per oggetto le modalità operative dell'utilizzo temporaneo presso il Comune di Madignano della dipendente del Comune di Izano, signora Cazzuli Francesca, CF CZZFNC82E66D142N, collaboratore amministrativo (cat. B3), per il periodo dal 01.08.2021 al 31.12.2021, per n. 9 ore mensili, oltre alle 36 ore ordinariamente prestate in relazione al rapporto di lavoro a tempo indeterminato già essere con il Comune di Izano.

Le attività da espletare sono le seguenti: Mansioni esecutive relative all'Ufficio Segreteria

Art.2

Modalità di espletamento del servizio

La prestazione lavorativa, resa dalla dipendente Cazzuli Francesca presso il comune di Madignano:

- è consentita per attività che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza e che non interferiscano con i suoi compiti istituzionali.
- dovrà consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore.

L'orario giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata ordinaria massima consentita dal D. Lgs n.66/2003 (48 ore settimanali) e sarà svolto nei giorni da concordare tra le parti, di volta in volta, per n. 9 ore mensili;

Retribuzione: articolata proporzionalmente sulle 9 ore mensili, come previsto dalla vigente normativa contrattuale in materia.

Art. 3

Rapporto di lavoro

In relazione al servizio prestato in favore del Comune di Madignano:

- insorgerà, in favore del Comune di Madignano, un vincolo di prestazione di servizio e di dipendenza gerarchico funzionale, mentre resta inalterato il vincolo di dipendenza organico del lavoratore medesimo dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto di lavoro.
- alla dipendente Cazzuli Francesca spetterà il trattamento economico previsto dai vigenti CCNL degli Enti Locali per la categoria economica B3, in base alle funzioni attribuite e rapportato a 9 ore mensili, e si applicheranno integralmente le disposizioni contrattuali del comparto di riferimento e il rimborso delle spese di viaggio personale in convenzione. Al pagamento delle competenze mensili spettante provvederà il Comune di Madignano.
- i singoli giorni o periodi di congedo ordinario dovranno essere autorizzati dal Comune di Izano.

Art. 4

Diritti del dipendente

Il dipendente dovrà essere garantito e tutelato nei propri diritti contrattualmente riconosciuti e relativi, in particolare, al periodo di riposo settimanale, alle ferie annuali ed alle misure di sicurezza in ragione altresì del proprio status di appartenenza.

Il Comune di Madignano assume ogni doverosa iniziativa per garantire al dipendente Cazzuli Francesca il trattamento giuridico ed economico disciplinato e previsto dalle norme dello Stato, della Regione, del vigente CCNL e dei propri regolamenti richiamabili in applicazione.

Art. 5

Durata – Proroga - Recesso

La durata del presente accordo, fissata dalle parti è stabilita, dal 01 agosto al 31 dicembre 2021.

Si potrà procedere alla proroga o alla modifica, prima della naturale scadenza, mediante consenso espresso con specifiche deliberazioni, da parte degli enti coinvolti.

Ogni Comune potrà recedere unilateralmente, con apposita deliberazione e formale comunicazione all'altro ente, con un preavviso di almeno un mese.

Il recesso avrà efficacia dal primo giorno del mese successivo all'intervenuta comunicazione.

Art. 6

Disposizioni finali

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti.

Per il COMUNE DI IZANO

Il Sindaco – Tolasi Luigi

Per il COMUNE DI MADIGNANO

Il Sindaco - Festari Elena